



# R.L.S.

30 settembre 2023

A cura di: **Giovanni Luciano**

## **INFORTUNIO MORTALE, RLS CONDANNATO PER OMICIDIO COLPOSO.**

### **E ORA?**

E ora? La Cassazione Penale, Sez. 4, con sentenza del 25 settembre 2023, n. 38914 – “Lavoratore investito mortalmente da un carico di tubolari di acciaio” ha confermato la responsabilità di omicidio colposo anche per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS. È la prima volta nella storia della salute e sicurezza in Italia e la cosa pone ora una questione gigantesca, in primis al Sindacato.

Al di là del merito della sentenza, sulla logicità della quale chi scrive ha forti riserve, ci si trova di fronte al prendere atto, finalmente, che la figura dell’RLS non è il “parente povero” del RSU/RSA. Anzi. Non solo, si dovrà ammettere che avevano ragione quei pochi, come chi scrive, che hanno posto la questione dell’esigenza di una formazione tecnica maggiore per l’RLS, che vada oltre le sole 32 ore attualmente previste. A questo punto è ineludibile che la questione venga posta, sempre dal Sindacato, sui tavoli competenti per un cambio della normativa in tal senso.

Infine, e qui c’è il problema più grosso per tutti: ora diventerà più complicato trovare lavoratori disposti e disponibili, a costanza di quadro, a candidarsi per essere eletti a rappresentare i colleghi nelle funzioni di RLS. Per convincerli serviranno più tutele, non “crescenti”, coperture assicurative legali penali, non a loro spese e, ripeto, più formazione tecnica. Per quest’ultima è evidente che il minimo sindacale è quella equiparabile all’Addetto al Servizio di Protezione e Prevenzione ASPP, ma sarebbe meglio quella completa da Responsabile del servizio, RSPP.

Però non tutto il male viene per nuocere. Questa sentenza avrà il “merito” di smuovere le acque troppo limacciose sul versante di attenzione ai RLS. Non solo, per questi ultimi, più informati e formati, vi sarà più consapevolezza dell’importanza del ruolo ricoperto e del fatto che, al di là delle prerogative previste per loro dall’articolo 50 del D.lgs 81/2008, lasciare traccia scritta delle richieste fatte al Datore di Lavoro e, se non soddisfatte, lasciare traccia di richieste di intervento agli organi di vigilanza (ASL o INL) salva da imputazioni e condanne pesanti. Insomma, questa sentenza può dare l’innescò alla creazione della figura di un “ispettore” interno efficace per aumentare la prevenzione, come ebbi modo di scrivere sul Corriere della Sera ormai ad Agosto di tre anni fa.